

Provincia di Vicenza

# COMUNE DI ASIAGO

*ANNO 2011*



## **Parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

**(ai sensi Leg.Reg. n. 29/07 e D.Lgs. 59/10)**

---

## **NORME DI ATTUAZIONE**

---

Ing. **FRANCESCO PIAZZA**

Piazza Statuto (Cond. Centrale) 36015 – SCHIO (VI)  
Tel. 0445529992 – Fax 0445532958 - Cell. 3394614863  
E-mail: [piazzafrancesco2@virgilio.it](mailto:piazzafrancesco2@virgilio.it)

## INDICE

<b>CAPO 1 – GENERALITÀ .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Generalità .....	3
1. ABBREVIAZIONI .....	3
2. DEFINIZIONI .....	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
4. OBIETTIVI DEL PIANO .....	6
5. SUDDIVISIONE IN ZONE .....	6
6. RILEVAZIONE DELLA RETE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE .....	7
7. ELABORATI DEL PIANO .....	7
8. EFFICACIA E VALIDITA' DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE .....	7
<b>CAPO 2 – CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E DEI TRASFERIMENTI DI ESERCIZI ESISTENTI .....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 3 – NORME SUL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....</b>	<b>9</b>

## CAPO 1 – GENERALITÀ

### Art. 1 – Generalità

#### 1. ABBREVIAZIONI

Nelle presenti Norme, con la dizione:

L.R. 29/07 si intende la Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 *"Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande"*;

D.g.r. 2982/08 si intendono le: *"Linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6, della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29"*;

All. A e A1 sono gli allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2982, del 14 ottobre 2008, approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 3340 del 4 novembre 2008;

D.g.r. 3340 si intende Allegato A e A1 della Delibera di Giunta Regionale n. 3340 del 4/11/2008 avente per oggetto: *"Linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8 – comma 6, della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29"*

D.Lgs. 59/10 si intende il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 *"Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* cosiddetta *"direttiva servizi"* o *"Bolkestein"*;

Circ. n. 3635/C si intende la circolare esplicativa del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 emanata il 6 maggio 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0045166 ;

*"Motivi imperativi d'interesse generale"* della direttiva comunitaria Bolkestein si intendono i motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

## 2. DEFINIZIONI

Ai sensi art. 3 L.R. 29 e ai fini delle presenti norme si intende:

- a. **per somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b. **per somministrazione non assistita:** l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'art. 7 – comma 1 lettera a), della L.R. 13 agosto 2004, n°15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c. **per superficie di somministrazione:** è l'area destinata alla clientela, appositamente attrezzata per la somministrazione alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavole, sedie e simili nonché la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione adeguatamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi igienici e spogliatoi.
- d. **la superficie fruibile** dei locali in cui è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (discoteche, sale da gioco e similari), di cui l'art. 4 delle presenti norme, destinata alla clientela è comprensiva dello spazio destinato alla somministrazione e dell'area destinata ad intrattenimento e a quella in cui sono ubicati gli apparecchi da gioco e similari.
- e. **per superficie aperta al pubblico:** l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
- f. **per somministrazione al domicilio del consumatore:** l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g. **per locali non aperti al pubblico:** quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- h. **per somministrazione nelle mense aziendali:** la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture

all'uso attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;

- i. **per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione:** la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile;
- j. **per preposto:** la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- k. **per "criteri di sorvegliabilità":** i criteri stabiliti con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.

Ai sensi art. 31 L.R. 29 e ai fini delle presenti norme si intende:

- a. **per attività accessorie:** fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1 L.R. 29, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della L.R. 29, art. 2, comma 2, la programmazione non si applica alle attività ivi elencate di cui si fa rinvio.

Ai sensi dell'art.2 della L.R. 29 si applica alle attività incluse ai commi 1, 4 e 5 che sono:

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico (Art. 2 comma 1 della L.R. 29);
- le associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 della L.R. 29;

Ai sensi del comma 5, è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all'articolo 8, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'art.148, comma 8 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.

#### 4. OBIETTIVI DEL PIANO

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla L.R. 29, il Piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono criteri fondamentali ed elemento di interpretazione del Piano stesso:

1. tutelare il libero mercato per favorire una reciproca pressione concorrenziale che permette alle attività di rivaleggiare per attirare il consumatore con dei vantaggi (prezzi ridotti, migliore qualità, più ampia scelta e similari), come ben evidenziato dalla Direttiva comunitaria Bolkestein. La tutela della concorrenza consente, inoltre, l'entrata nel mercato di nuovi soggetti che possono arricchire la qualità e la tipologia dell'offerta nel contesto comunale
2. inibire incroci e piazze in cui sono emersi, nella Fase 2 punto **b)**, problemi di sostenibilità sociale, ambientale e di traffico non altrimenti risolvibili;
3. innovare il settore in armonia con le altre attività economiche, con quelle turistiche, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali, creando opportunità di sviluppo in questo momento di crisi, anche per la particolare valenza turistica della città di Asiago;
4. salvaguardare la rete di somministrazione degli alimenti e bevande nella zona residuale costituita da aree agricole e dalla frazione di Sasso, da fenomeni di desertificazione degli esercizi pubblici, mediante inibizione dei trasferimenti verso la zona 1 con le norme di attuazione; questo anche per assicurare un servizio minimo di somministrazione alimenti e bevande alle aree marginali del territorio comunale;
5. la semplificazione delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1 comma d) della L.R. 29 e dell'art. 5 della su citata direttiva sui servizi; a questo proposito il territorio viene suddiviso in due sole zone: la zona centrale (zona 1) e la frazione di Sasso (zona 2).
6. perseguire la congruenza delle scelte di questo piano di settore con quelle dello strumento urbanistico generale che governa il territorio, come sarà meglio evidenziato nella fase 4, seconda parte;

#### 5. SUDDIVISIONE IN ZONE

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29, il territorio comunale è stato suddiviso in due zone, come evidenziato nell'allegato elaborato n. 1.

### **Zone**

- 1 Asiago capoluogo
- 2 Frazione Sasso

La suddivisione è stata fatta secondo i procedimenti descritti nella Fase 2 della Relazione che fa parte integrante del presente Piano.

## **6. RILEVAZIONE DELLA RETE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

In base al disposto della L.R. 29 il Piano è stato preceduto dalla rilevazione e relativa localizzazione della rete distributiva esistente. Questo adempimento è evidenziato nell'elaborato n. 1 che del Piano costituisce parte integrante.

## **7. ELABORATI DEL PIANO**

Fanno parte integrante del presente Piano:

- a) le presenti Norme di attuazione;
- b) la Relazione illustrativa;
- c) elaborato grafico 1, 2.1, 2.2 e 3.

## **8. EFFICACIA E VALIDITA' DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE**

I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. 29, la durata della programmazione comunale è triennale. Tale programmazione è, comunque, suscettibile di motivata modifica anche prima della scadenza del triennio a seguito monitoraggio ai sensi della D.g.r. 3340, come previsto nella fase 5 della Relazione.

## **CAPO 2 – CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E DEI TRASFERIMENTI DI ESERCIZI ESISTENTI**

In conformità ai procedimenti e alle risultanze illustrate nella Relazione che, del piano medesimo costituisce parte integrante, vengono inibite le aree, vie, piazze e incroci del centro, evidenziate nell'elaborato grafico n. 3 allegato. Parimenti, sono vietati i trasferimenti di esercizi esistenti verso suddette aree inibite a nuove aperture.

**Nel caso di apertura di una nuova struttura alberghiera in queste zone inibite è ammessa la deroga per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, come previsto dall'art.5, comma 1 della L.R. 29.**

Al fine di salvaguardare da fenomeni di desertificazione, la rete di somministrazione alimenti e bevande della zona residuale e della zona 2 e, assicurare un servizio minimo alle aree marginali del territorio comunale, sono vietati i trasferimenti di esercizi ivi esistenti verso la zona 1.

La zona residuale non rientra in questa programmazione. Sono ammesse nuove aperture fatta salva la compatibilità urbanistica.

### **CAPO 3 – NORME SUL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Per quanto attiene alle Norme sul procedimento, si fa riferimento all'art. 8 della L.R. 29, alla D.g.r. 3340/08, al D.Lgs. 59/10, alla D.g.r. 2026/10, alla circolare n. 3637/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2010 e alle altre leggi vigenti in materia.